

COMUNE DI REGGIO EMILIA
REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA
COMUNALE

Art. 1 Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme contenute nel presente regolamento.

2. L'Avvocatura Comunale è organizzata in struttura autonoma secondo il modello organizzativo dell'Ente alle dirette dipendenze del Sindaco, nel rispetto dell'autonomia professionale forense (art. 23 L. n. 247/2012).

Preposto all'Avvocatura Comunale è l'Avvocato Dirigente. Le direttive per il funzionamento dell'attività giuridica, amministrativa e contabile sono impartite dall'Avvocato Dirigente.

Nel caso di vacanza del ruolo dell'Avvocato Dirigente, le funzioni di gestione del servizio potranno essere temporaneamente assegnate ad interim ad un dirigente o al Segretario Generale.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura è informata ai principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti. L'avvocatura collabora con il Segretario Generale, i Dirigenti e i servizi comunali per la corretta applicazione delle norme ai fini di prevenire il contenzioso.

4. Gli Avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica esterna alla struttura, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dal rispetto dell'attività di coordinamento e indirizzo svolta dal Direttore Generale e dal Segretario Generale che esulano dalle funzioni di patrocinio.

5. L'Amministrazione comunale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da autonomia, spiccata professionalità, competenza e responsabilità anche esterna (art. 23 L. n. 247/2012).

Art. 2 Gestione delle controversie

1. L'Avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune; nei suoi compiti rappresenta l'Ente verso l'esterno.

L'Avvocatura comunale assiste e rappresenta l'Ente anche nel processo penale ai fini della costituzione di parte civile; fornisce altresì assistenza legale ai dirigenti nelle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.

2. L'azione, la costituzione in giudizio, le transazioni, le conciliazioni e gli arbitrati sono autorizzati dalla Giunta Comunale o dal Dirigente secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale, salve le competenze del Consiglio.

3. Il mandato *ad litem* è conferito per ogni singolo grado di giudizio, secondo la previsione statutaria, dal Dirigente competente o dal Sindaco o, in caso di Sua assenza o impedimento, dal Vice-Sindaco o dall'Assessore anziano.

4. Gli Avvocati esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio anche ai sensi dell'art. 84 c.p.c..

Art. 3 Incarichi ad avvocati esterni

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio del Comune possono essere conferiti dal Sindaco o dal Dirigente competente ad Avvocati esterni in fattispecie in cui sia necessaria una specializzazione non presente all'interno dell'Avvocatura o nei casi in cui sia inopportuna e/o incompatibile la difesa da parte dell'avvocato dell'Ente, oppure nel caso in cui i carichi di lavoro non consentano l'espletamento dell'incarico all'interno dell'Ente.

Art. 4 Altre attività dell'Avvocatura Comunale

1. Oltre ai compiti di cui all'art. 2, l'Avvocatura Comunale fornisce al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale e ai singoli Dirigenti consulenza giuridica e pareri legali su questioni di rilevanza giuridica. Inoltre, esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi, predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali d'intesa con le strutture organizzative interessate per materia. Alla stipula dell'atto transattivo provvede il Dirigente preposto all'ufficio individuato in ragione dell'oggetto della controversia o altro Dirigente a ciò delegato, salvo per importi di modico valore e comunque non superiori alla soglia di cui all'art. 34 dello Statuto comunale per i quali può provvedere direttamente l'Avvocatura comunale.

2. La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa del Comune in giudizio; essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici del Comune al fine della soluzione di questioni strettamente tecnico-giuridiche non risolvibili nell'ambito delle competenze presenti nel servizio richiedente e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza del Comune.

3. Oltre all'attività giudiziale e di consulenza l'Avvocatura, tra l'altro : a) provvede a suggerire l'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide, e altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite; b) partecipa a gruppi di studio nominati dal Sindaco o dal Segretario Generale per fornire supporto legale in qualsiasi materia; c) partecipa alle riunioni indette dal Sindaco, dal Segretario e dai singoli Dirigenti per fornire supporto legale in qualsiasi materia e in particolare nei casi in cui siano in discussione argomenti oggetto di contenzioso; d) mediante determinazione provvede a impegnare e liquidare le somme relative al capitolo di bilancio ad essa assegnato per i pagamenti delle competenze professionali e degli oneri connessi relativi ai giudizi trattati, comunque nel rispetto degli obblighi di astensione nei casi di conflitto d'interessi.

Art. 5 Composizione dell'Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura Comunale, quale struttura deputata alla rappresentanza, al patrocinio e all'assistenza in giudizio, è composta esclusivamente dagli avvocati dipendenti incardinati nella struttura autonoma, iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 3 comma 4 del RDL n. 1578/1993.

2. Le spese di iscrizione del personale dell'elenco speciale di cui al comma precedente, sono a carico del Comune. In applicazione al Regolamento per la formazione permanente n.6/2014, tutti gli avvocati che

compongono l'Avvocatura hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi previsti dal citato regolamento. Le spese di partecipazione sono a carico del Comune, nei limiti del budget disponibile.

3. All'Avvocatura Comunale è altresì assegnato adeguato personale di supporto per lo svolgimento dell'attività amministrativa. Il servizio amministrativo dell'Avvocatura ha tra l'altro le seguenti funzioni: a) riceve tutti gli atti notificati al Comune, al Sindaco e agli avvocati costituiti; b) si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'ufficio; c) cura la fascicolazione dei giudizi pendenti; d) cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti; e) cura in i rapporti con il broker e le assicurazioni per le richieste di risarcimento danni ; f) è responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'avvocatura; g) predispone gli atti di impegno e liquidazione di competenza del servizio.

Art. 6 Metodo di lavoro

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge n. 114/2014, l'assegnazione degli 'affari contenziosi e consultivi' agli avvocati interni avviene in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche, della peculiare specializzazione, dei carichi di lavoro nonché della cura già operata di precedenti in materia, garantendo in ogni caso la parità di trattamento.

2. Gli incarichi contenziosi non rientranti in materie oggetto di specializzazione, di norma ruotano per singola materia/ fascia di compenso professionale ai sensi dei vigenti parametri professionali, salva l'acquisizione diretta in capo al Dirigente dell'Avvocatura.

Costituiscono Possibili Eccezioni:

- 1) Differenti gradi di giudizio o fasi, della medesima controversia;
- 2) Attestazione motivata, da parte del Dirigente, circa la peculiare esperienza del singolo avvocato, in raffronto con gli altri, nella materia afferente a specifica controversia;
- 3) giudizi per i quali vi è connessione soggettiva e oggettiva - anche soltanto parziale - con cause ancora pendenti.

Ulteriori Singole deroghe possono essere consentite, su richiesta motivata del Dirigente e decisione del RPCT.

3. La specificità dei compiti attribuiti agli Avvocati civici, non assimilabili a quelli di altri uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto a eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in favore dell'autonomia di giudizio; ciò in quanto l'attività che i singoli legali compiono non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o nel semplice studio di questioni legali, ma comporta una serie di operazioni materiali e intellettuali che sono ascrivibili alla loro responsabilità e che si svolgono non solo all'interno ma anche all'esterno dell'ufficio.

4. Al fine di consentire la piena autonomia organizzativa e in ragione della peculiarità dell'attività professionale dell'Avvocatura, che si esplica anche al di fuori della sede comunale e in orari anche diversi da quelli stabiliti per i dipendenti comunali, la prestazione di lavoro degli avvocati è svolta con elevata flessibilità, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dal CCNL in materia di orario di lavoro.

5. Nel caso in cui, per recarsi presso le sedi giudiziarie, l'avvocato intenda avvalersi del mezzo proprio al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, è autorizzato a detto utilizzo con l'effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni.

Art. 7 Dovere di collaborazione

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, in coerenza con i termini processuali indicati dalla stessa, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.
2. Qualora se ne ravvisi la necessità, l'Avvocatura, sentito il Settore interessato alla vertenza, può nominare in fase giudiziale periti di parte esperti, scelti in via prioritaria tra i dipendenti comunali dotati della competenza necessaria.

Art. 8 Liquidazione dei compensi professionali

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti, i compensi sono devoluti in ragione della effettiva attività difensiva.

Nel caso di mandato congiunto interno, le predette somme sono ripartite tra gli avvocati patrocinatori della lite al 50% per la fase di studio e introduttiva tra gli incaricati, mentre il compenso per le fasi istruttoria e decisionale verrà suddiviso con criterio proporzionale in base alla attività effettivamente svolta e documentabile (es. partecipazione alle udienze, redazione di atti non a firma congiunta ecc.) e in base al rendimento individuale, alla puntualità negli adempimenti processuali. Al Comune di Reggio Emilia spetta il rimborso di tutte le spese generali e degli oneri previdenziali di spettanza datoriale eventualmente riconosciuti.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di sentenza favorevole e pronunciata compensazione delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, agli avvocati sono corrisposti i compensi professionali, determinati secondo quanto segue:

- valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014, decurtati del 50%;
- in caso di giudizi di valore indeterminabile si applica lo scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00;
- in caso di transazione non è previsto alcun aumento del compenso liquidato e lo stesso è determinato nella misura del compenso liquidabile per la sola fase decisionale della lite secondo i parametri sopra richiamati. La transazione risulta liquidabile in ogni caso quando l'importo corrisposto alla controparte sia pari o inferiore alla metà di quanto richiesto ovvero, nel caso in cui il comune abbia ricevuto almeno il settanta per cento di quanto richiesto e l'importo sia ritenuto congruo dal dirigente competente.

I compensi vengono liquidati dal Segretario Generale se afferenti all'Avvocato Dirigente e dall'Avvocato Dirigente se afferenti agli altri avvocati e versati a cadenza trimestrale. Ai fini del compimento delle attività liquidatorie, il Segretario Generale può avvalersi del supporto del servizio di gestione del personale.

3. Le notule, adeguatamente motivate con riferimento ai criteri di cui al comma 2 del presente articolo e alle fasi di giudizio effettivamente svolte, relative alle sentenze o provvedimenti equivalenti depositati nel corso di ciascun anno di riferimento devono essere comunque presentate ai fini della liquidazione entro e non oltre il primo trimestre dell'anno successivo.

4. I compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni costituiscono parte della retribuzione e non trattamento accessorio, non avendo valenza incentivante in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell'avvocatura interna bensì a compensare il lavoro svolto.
5. I compensi di cui al presente regolamento sono corrisposti nel rispetto dei limiti di finanza pubblica; i compensi si intendono al netto degli oneri riflessi a carico del Datore di Lavoro e dell'IRAP (sempre a carico del Datore di Lavoro).
6. Il fondo per la corresponsione dei compensi professionali di cui al secondo comma del presente articolo è costituito mediante istituzione di apposito capitolo di bilancio secondo l'importo indicato dall'Amministrazione Comunale in sede di programmazione e soggetto ai vincoli di cui all'art. 10 del presente regolamento;
7. Il fondo per la corresponsione dei compensi professionali di cui al primo comma del presente articolo è costituito mediante istituzione di apposito capitolo di bilancio.
8. Per sentenze favorevoli o parzialmente favorevoli si intendono i provvedimenti giurisdizionali emanati da un giudice, rispettivamente, ove le domande proposte dalla controparte siano in tutto od in parte respinte in base alle difese e le eccezioni della difesa comunale; nell'ipotesi di liti attive, le sentenze in cui le domande proposte dall'Amministrazione comunale siano state, in tutto o in parte, accolte. In caso di sentenza parzialmente favorevole la decurtazione di cui al comma 2 è elevata al 60%. Non sono considerate sentenze parzialmente favorevoli quando la parte respinta, in relazione a quella accolta, sia superiore della metà, o, nel caso in cui non sia possibile la quantificazione, quando la parte delle domanda respinta sia prevalente rispetto a quella accolta, indipendentemente dalla ripartizione delle spese di lite operata dal giudice.
9. Sono considerate favorevoli anche le sentenze che, pur non pronunciando sul merito della controversia, definiscono la causa con esito favorevole per l'Amministrazione. In caso di sentenze in rito o di perenzione del processo, il cui esito risulti favorevole all'Amministrazione, viene redatta notula, e liquidati i relativi compensi, solo in presenza di effettiva attività difensiva. La notula specifica la sussistenza dei predetti requisiti.
10. Non sono ricondotti a compenso le memorie di costituzione formale e gli atti endoprocessuali di modesta rilevanza rientrando in tale fattispecie anche la presentazione di istanze, domande e note varie.
11. Nel caso di riscontrata mancata puntualità negli adempimenti processuali e che non rispondano a specifiche esigenze e/o strategie di difesa, ferme restando eventuali ulteriori responsabilità, con l'ultima liquidazione annuale il singolo Avvocato subirà una decurtazione del 5% del totale degli onorari spettanti per l'anno, per ogni ritardo accertato in contraddittorio con lo stesso, con conseguenti decadenze o preclusioni o comunque effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione.

Art. 9 Pratica forense

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio dell'attività di Avvocato. Il praticante viene individuato dagli Avvocati i quali hanno la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il rapporto e senza preavviso tra il praticante medesimo e l'Avvocatura comunale.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione comunale e non può durare oltre il limite di 12 mesi previsto dall'art. 41, comma 6, della Legge n. 247/2012.

3. I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense. In tale sede, si impegnano, altresì, a rispettare i Codici di comportamento dei dipendenti pubblici, nei limiti di compatibilità con il ruolo assolto.

4. I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.

Art. 10 Riepilogo dei vincoli di spesa

1. I compensi degli avvocati di cui al presente regolamento sono assoggettati ai seguenti limiti concorrenti:

a) vincolo generale di contenimento – riduzione della spesa complessiva del personale;

b) Impossibilità di superamento annuo dello stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione;

c) In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, il compenso complessivo di tutti gli avvocati non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013, determinato nell'importo pari a Euro 100.000,00 (cap. 3700.5; cap. 3700.6; cap. 3700.7); nel caso di superamento di questo specifico tetto di spesa, il differenziale da recuperare a favore del bilancio dell'ente, è ripartito tra gli avvocati interni con criterio proporzionale aritmetico, anche avvalendosi della tecnica del conguaglio sulle liquidazioni successive;

d) I compensi professionali spettanti agli avvocati interni ai sensi del presente regolamento, debbano essere corrisposti "in modo da attribuire a ciascun avvocato, di anno in anno, una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo su base annua";

e) stanziamento di bilancio, anche operante su fondi a residuo o su fondo pluriennale vincolato finalizzati al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contenimento della spesa pubblica e equilibrio di bilancio.

Nella determinazione del parametro di riferimento per il calcolo del tetto retributivo in argomento, non devono essere compresi anche gli stessi compensi corrisposti a titolo di onorario, oltre che gli assegni per il nucleo familiare. Sono invece rilevanti per la costruzione di questo peculiare tetto retributivo, oltre che il trattamento fondamentale (stipendio tabellare, tredicesima, indennità integrativa speciale ove prevista, retribuzione di anzianità ove spettante, indennità di comparto), anche il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile (con l'esclusione, come sopra evidenziato, di quello derivante dagli stessi compensi professionali spettanti agli avvocati) dello stesso anno in cui la prestazione è resa. Non rileva, quindi, la fase del pagamento (c.d. criterio di cassa), ma quella della maturazione del diritto all'emolumento che avviene con l'esecuzione della prestazione (deposito della sentenza o del provvedimento equivalente).

Art. 11 Norme transitorie, finali e di rinvio

1. Il divieto di corresponsione dei compensi, a partire dal 1 gennaio 2015, in mancanza del nuovo regolamento, non trova applicazione alle situazioni già definite (sentenze depositate o provvedimenti equivalenti) prima dell'entrata in vigore della novella legislativa 2014, in quanto il divieto è circoscritto alle sole liquidazioni da disporsi sulla base della nuova disciplina; le altre seguono le disposizioni previgenti.

2. Il presente regolamento si applica alle situazioni maturate (sentenze depositate) a partire dall'entrata in vigore della novella legislativa 2014 (19 agosto 2014) e, laddove non incompatibili, con le posizioni non ancora liquidate.

3. Nel caso in cui la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente siano affidate integralmente ad Avvocati esterni, nulla è dovuto ai professionisti legali interni.

Nel caso di mandato congiunto "interno/ esterno", i compensi previsti dal presente regolamento sono ridotti del 60%; per il loro riconoscimento è comunque necessario lo svolgimento da parte dell'avvocatura interna di significativa attività contenziosa, da documentarsi analiticamente. Gli incarichi di mera domiciliazione non interferiscono con la disciplina dei compensi.

4. Per le sentenze favorevoli e pronunciate con compensazione delle spese tra le parti e per le transazioni dopo sentenza favorevole, depositate nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della novella legislativa dell'estate 2014 (19 agosto 2014) e il 31 dicembre 2017, agli avvocati civili sono corrisposti i compensi professionali, determinati secondo i valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014, decurtati del 70%. Trovano comunque applicazione tutti gli altri vincoli di spesa previsti dalla Legge e dal presente regolamento.

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del D.L. n. 90 del 24.6.2014, nel R.D. 30.10.1933 n. 1611 e nella Legge n. 247/2012 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), purché compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura comunale.